



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRAMAZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2008

Istituzione e regolamentazione del titolo di «esperto in medicina manuale-vertebrale»

ONOREVOLI SENATORI. - Sono sempre più numerosi gli italiani che ricorrono a terapie mediche alternative, o non convenzionali. Nonostante ciò, vi è una notevole mancanza di informazione riguardo queste terapie, per cui la maggior parte dei nostri concittadini ricorre ad operatori non qualificati, in possesso, in genere, di titoli non riconosciuti dallo Stato.

In Italia, pur in assenza di una legge quadro nazionale sulle medicine non convenzionali, la Corte di cassazione (da segnalare, da ultimo, la sentenza della VI sezione penale n. 34200 del 20 giugno 2007, riguardante in particolare l'omeopatia) e la Corte costituzionale hanno emanato sentenze inequivocabili sulle responsabilità professionali e sulla esclusività dell'esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei soli laureati in medicina abilitati all'esercizio della professione.

La chiropratica e l'osteopatia sono scarsamente supportate da prove scientifiche basate sull'evidenza, essendo il loro scopo e fondamento originario il trattamento di tutte le malattie del corpo e della psiche.

Esse mancano, inoltre, di una diagnosi chiara e semplice e, soprattutto, riproducibile inter-operatore e non sono prive di rischi se esercitate da non medici; vengono infatti spesso esercitate da soggetti che non posseggono titolarità e utilizzate senza precise indicazioni cliniche e, cosa ancora più grave, senza una diagnosi medica che deve stare alla base di ogni tipo di terapia.

Chiunque esprima giudizi diagnostici o appresti interventi curativi senza essere abilitato dallo Stato all'esercizio della professione medica - anche se tale attività si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali - commette il reato di esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 348 del codice penale.

La medicina manuale-vertebrale, al contrario, è esercitata solo da laureati in medicina e chirurgia e si è caratterizzata fin dall'inizio allo scopo di:

1) definire una semiotica chiara, semplice e riproducibile, basata su *test* di provocazione del dolore, a livello vertebrale e dei tessuti cutanei, sottocutanei, periosteali, tendinei, muscolari, in cui, a seguito di malfunzionamento delle articolazioni tra le vertebre, si instaurano, per via riflessa, punti e zone dolorose che tendono a divenire autonome e persistenti, ma che spesso, non avendo riscontri strumentali, non vengono riconosciute come dipendenti da disturbi della colonna vertebrale. Questa semiotica manuale dà indicazioni molto precise sulle manovre e sulle strategie terapeutiche da adottare, ma deve necessariamente essere preceduta da un esame medico-clinico generale, completo di tutti gli accertamenti strumentali necessari per una diagnosi differenziale con patologie più gravi, che potrebbero controindicare l'impiego di manovre manipolative;

2) utilizzare alcune tecniche terapeutiche manipolative per trattare alcuni ben precisi disturbi dell'apparato muscolo-scheletrico e soprattutto della colonna vertebrale;

3) integrare strettamente le tecniche manipolative con terapie farmacologiche e strumentali, poiché molto spesso questa sinergia terapeutica si rivela indispensabile per ottenere il risultato.

Considerate le caratteristiche proprie della medicina manuale-vertebrale, relativamente alla diagnosi ed alla terapia manipolativa, è necessaria l'istituzione e la regolamentazione di appositi corsi di formazione al fine di conseguire un titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale, che permetta ai cittadini di poter così esercitare una scelta terapeutica libera ed informata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto della legge)

1. La Repubblica, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del medico nell'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, all'interno di un libero rapporto, consensuale ed informato, con il paziente.

2. La Repubblica, nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale post-laurea dei laureati in medicina e chirurgia, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, presso le università degli studi statali e non statali, e provvede altresì a controllarne l'attività e a reprimerne l'esercizio per fini illeciti ed in violazione della presente legge.

3. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, hanno facoltà di stipulare convenzioni con strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate, per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 2.

Art. 2.

*(Istituzione della qualifica di esperto
in medicina manuale-vertebrale)*

1. Fermo restando il principio, volto alla salvaguardia del supremo interesse della salute dei cittadini e alla tutela della collettività, che la diagnosi, la cura e la terapia sono atti medici, è istituita la qualifica di

esperto in medicina manuale-vertebrale, che può essere esercitata esclusivamente da laureati in medicina e chirurgia.

Art. 3.

(Esercizio dell'attività di esperto in medicina manuale-vertebrale)

1. L'esercizio dell'attività di esperto in medicina manuale-vertebrale è consentito esclusivamente ai medici iscritti nel registro di cui al comma 2.

2. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il registro degli esperti in medicina manuale-vertebrale.

3. Possono iscriversi al registro di cui al comma 2 soltanto i laureati in medicina e chirurgia che hanno conseguito il relativo titolo, secondo l'*iter* formativo di cui all'articolo 5.

Art. 4

(Accreditamento delle associazioni e società scientifiche di riferimento)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede ad accreditare le associazioni, in qualsiasi forma giuridica costituite, e le società scientifiche di riferimento della disciplina di cui alla presente legge, che abbiano presentato apposita domanda al medesimo Ministero.

2. Sono accreditate le associazioni e le società scientifiche, costituite da laureati in medicina e chirurgia qualificati nella disciplina di cui alla presente legge, che, alla data della richiesta di accreditamento, abbiano svolto in modo continuativo la loro attività da almeno quattro anni. Ai fini dell'accREDITAMENTO è valutata la documentazione

relativa all'attività svolta da tali associazioni e società scientifiche, a decorrere dalla loro costituzione, nel campo dell'informazione rivolta ad utenti ed operatori, della formazione professionale, della ricerca scientifica clinica e di base, della promozione sociale nella disciplina specifica. È valutata, altresì, la produzione di pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico.

3. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito l'elenco delle associazioni e delle società scientifiche accreditate.

Art. 5.

(Formazione degli esperti)

1. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, istituiscono *master* di II livello, corsi di perfezionamento o altri specifici corsi di formazione, per il rilascio del titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale.

2. Per l'iscrizione ai corsi di formazione di cui al comma 1, ai fini del rilascio del titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale, sono richieste la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale.

3. Il percorso formativo post-laurea è regolamentato secondo quanto previsto dalla disciplina adottata con il decreto ministeriale di cui al comma 7 e si conclude con un esame finale, articolato in una prova orale ed una pratica.

4. Il titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale è rilasciato al medico che abbia superato positivamente l'esame finale conclusivo del corso di formazione istituito ai sensi del comma 1.

5. Le università degli studi, statali e non statali, che istituiscono i *master* di II livello e i corsi di perfezionamento, ovvero altri corsi di formazione ai sensi del comma 1, si avvalgono di docenti di comprovata espe-

rienza nella singola disciplina. Possono, altresì, avvalersi di esperti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella singola disciplina nel Paese di provenienza.

6. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia, hanno facoltà di inserire, nei corsi di laurea in medicina e chirurgia, materie di insegnamento relative alla disciplina di cui alla presente legge.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce le materie d'insegnamento dei corsi di formazione post-laurea per il rilascio del titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale inserimento nei corsi di laurea di cui al comma 6, previo parere vincolante della commissione permanente di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Commissione permanente)

1. È istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una commissione permanente che svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere vincolante sull'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche che svolgono attività attinenti alla medicina manuale-vertebrale, di cui all'articolo 4;

b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione della medicina manuale-vertebrale, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute;

c) elabora linee guida per l'integrazione della medicina manuale-vertebrale all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale;

d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi, statali e non statali;

e) esprime parere al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti nella disciplina, da effettuare ai sensi dell'articolo 7, stabilendo i relativi criteri e modalità di valutazione;

f) trasmette annualmente una relazione al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'attività svolta.

2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei relativi fondi.

Art. 7.

(Riconoscimento ed equipollenza del titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale)

1. Ai fini dell'equipollenza del proprio titolo di studio al titolo di esperto in medicina manuale-vertebrale, di cui alla presente legge, il riconoscimento è effettuato, su richiesta degli interessati, con riferimento ai titoli conseguiti in Italia ovvero nei Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi prima della data di entrata in vigore della presente legge e, con riferimento ai soli titoli conseguiti in Italia, nei quattro anni successivi alla medesima data, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere vincolante della commissione permanente di cui all'articolo 6. L'interessato può comunicare l'ottenuto riconoscimento all'ordine professionale d'appartenenza.

2. La commissione permanente, stabilite le modalità per la presentazione delle richieste:

a) verifica la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini del riconoscimento del titolo;

b) valuta i titoli posseduti e l'attività professionale svolta;

c) valuta il *curriculum* professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte;

d) qualora non ritenga sufficienti i requisiti di cui alle lettere b) e c), posseduti dal richiedente, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università degli studi, statali e non statali.